

Edizione di martedì 5 aprile 2016

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

[La ripartizione della giurisdizione in relazione alle liti catastali](#)
di Luigi Ferrajoli

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

[La rimessione in termini all'epoca del processo civile telematico](#)
di Giuseppe Vitrani

BACHECA

[Sequestro giudiziario e conservativo](#)
di Redazione

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

[La ripartizione della giurisdizione in relazione alle liti catastali](#)
di Luigi Ferrajoli

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

[La rimessione in termini all'epoca del processo civile telematico](#)
di Giuseppe Vitrani

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La ripartizione della giurisdizione in relazione alle liti catastali

di Luigi Ferrajoli

Le **Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 2950/2016** dirimono una lite tra privati concernente l'accertamento della **titolarità di alcune porzioni immobiliari** chiarendo come opera il **riparto di giurisdizione** tra giudice ordinario e giudice tributario con particolare riferimento alle materie devolute alla cognizione del giudice speciale ex **art.2 del D.Lgs. n.546/92**.

Con un'articolata impugnazione due privati comproprietari di un appartamento, un box e due cantine **convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma** la proprietaria di altre unità immobiliari site nel medesimo condominio allo scopo di ottenere una **sentenza accertativa circa la titolarità delle rispettive porzioni immobiliari**, denunciando, tra l'altro, anche **l'erronea identificazione catastale** delle unità controvertite, conseguentemente chiedendo al giudice adito che ordinasse agli Enti preposti, tra i quali l'Agenzia del territorio, di **operare correzioni e rettifiche catastali** di vario genere tra cui anche l'inserimento di un nuovo subalterno al fine **direttificare le erronee iscrizioni catastali**.

Il Tribunale ordinario con sentenza confermata anche dal Giudice dell'Appello **denegava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice speciale**, individuato nella Commissione Tributaria territorialmente competente, in ordine ai capi della domanda concernenti **la rimodulazione catastale previa disapplicazione dell'attuale inquadramento delle unità immobiliari** in contesto, ritenendo che le risultanze catastali non spieghino alcuna influenza tra i privati e che non possano costituire **titolo per l'attribuzione di diritti di natura privatistica**.

A parere del Giudice di merito, dunque, gli attori, una volta muniti di un **valido titolo giudiziale** all'esito dell'eventuale **sentenza civile di accertamento della titolarità dei loro diritti**, avrebbero dovuto convenire nella sede preposta (i.e.: innanzi al giudice tributario) onde chiedere all'Amministrazione **l'adeguamento dei dati catastali**.

La Corte di Cassazione nella composizione a **Sezioni Unite** coglie l'occasione per chiarire i **limiti tra giurisdizione ordinaria e speciale** avendo riguardo alla circostanza se il **diritto controverso appaia di natura tributaria ovvero civilistica**.

In particolare, i giudici della Suprema Corte nel richiamare la **disposizione di cui all'art.2, co.2, del D.Lgs. n.546/92**, laddove prescrive che **"appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il**

classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale", ribadiscono, sulla scorta di una precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità, come nell'ambito di una controversia tra privati, come quella all'esame, **la mancanza di un soggetto investito di potestas impositiva determini l'assenza del rapporto tributario.**

La Corte, affievolendo il principio della devoluzione della causa *ratione materiae* alla giurisdizione tributaria, impone la **sussistenza del rapporto tributario** affinché possa investirsi della questione il giudice tributario, il quale è chiamato a conoscere delle vertenze, sia pure concernenti **atti di natura catastale**, che riguardino l'**assoggettamento a tributi** ovvero la loro esatta determinazione con riferimento **all'entità ovvero alla debenza degli stessi**, e non, invece, l'attribuzione di diritti di natura privatistica, come nel caso controverso in cui il diritto controverso tra le parti era l'**attribuzione di un titolo di proprietà.**

Sulla base di tali considerazioni la sentenza afferma il seguente **principio di diritto**: *"appartiene al giudice ordinario **la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà: e in tali controversie le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere sussidiario. Qualora e nel momento in cui, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, (anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini), la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi; e la giurisdizione andrà ovviamente attivata secondo il rito, di tipo impugnatorio, previsto dalla legge"***.

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

La rimessione in termini all'epoca del processo civile telematico

di **Giuseppe Vitrani**

Una delle problematiche maggiormente avvertite al tempo del processo civile telematico riguarda i rimedi a disposizione dell'avvocato nel caso in cui il deposito di un atto del processo non vada a buon fine.

Il problema è strettamente connaturato al fatto che gli atti processuali vengono inviati all'ufficio giudiziario di destinazione con l'ausilio della pec (e vengono pertanto spediti a tutti gli effetti), superano un controllo automatico dei sistemi ministeriali ma devono poi essere accettati manualmente dalle cancellerie.

Il contesto legislativo specifico non è del resto di grande aiuto; per vero, l'art. 13 del d.m. 44/2011 (recante le regole tecniche del PCT) dispone, al II comma, che *"i documenti informatici...si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia"*, codificando così la valenza della ricevuta di consegna della PEC come vero e proprio "depositato" dell'atto processuale.

In sostanza, come noto, anche se l'atto viene formalmente accettato dalla cancelleria anche a distanza di molti giorni, la tempestività del deposito e il rispetto dei termini di decadenza vengono fatti risalire al momento del recapito della ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

Fin qui nessun problema, ovviamente; il sistema mostra però il suo lato critico nel momento in cui l'attività spettante alla cancelleria non può essere espletata e il deposito telematico non può essere accettato.

Verificandosi tale eventualità, l'atto processuale non entra a far parte del fascicolo informatico, sicché anche il tempestivo ricevimento della ricevuta di consegna non può essere evidenziato al Giudice o al Collegio Giudicante. Fatto più grave, è che da tale evento di segno negativo spesso e volentieri deriva una decadenza a carico della parte; occorre perciò indagare come e se si possa annullare gli effetti perniciosi di tale evento e per far ciò non si può non volgere l'attenzione verso l'art. 153, II comma, c.p.c. ai sensi del quale *"la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini"*.

Sennonché la lettura della norma ci dice assai poco se non la caliamo nella realtà fattuale e giurisprudenziale e non accompagniamo tale operazione dalla riflessione secondo cui molto spesso il rifiuto del deposito è dovuto ad errori banali dell'avvocato depositante; tipico

esempio è l'errata indicazione del numero di ruolo del procedimento.

Se compiamo tale operazione scopriamo innanzitutto l'esistenza di un orientamenti molto (forse troppo) rigoroso e legato ad una lettura marcatamente formalista della norma codicistica.

Ad esempio di quanto si afferma si può citare un'ordinanza del Tribunale di Torino del 26 agosto '14, che nega la rimessione in termini ad un avvocato che aveva indicato un numero di ruolo di causa errato sulla base della considerazione che in quel caso l'errore era imputabile all'avvocato stesso (essendo stato ovviamente lui a comunicare i dati occorrenti per il deposito).

Di contro, su posizioni più liberali si attesta il Tribunale di Pescara che, con pronuncia del 2 ottobre '15, ha rilevato che la parte non era incorsa in decadenza ad essa imputabile dal momento che l'errore (anche in tal caso erronea indicazione del numero di ruolo del procedimento) era semmai da imputare al sistema di gestione dei depositi telematici, incapace di segnalare all'interessato un semplice errore materiale.

In posizione mediana tra i due orientamenti si colloca invece una più articolata pronuncia del Tribunale di Napoli in data 16 dicembre '15, che rileva innanzitutto l'inosservanza del termine perentorio per il deposito di memoria istruttoria a causa di un errore del depositante nell'indicazione del numero di ruolo del fascicolo in cui l'atto doveva essere inserito.

A fronte di ciò il Giudice napoletano osserva che l'errore era però riconoscibile da parte del mittente già pochi minuti dopo il deposito, precisamente al momento della ricezione della terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cd. controlli automatizzati previsti dall'art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall'art. 14 del Prov. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014 nei quali si evidenziava "Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria».

Nonostante tale messaggio (che effettivamente evidenziava la presenza di un errore), l'avvocato attendeva il rifiuto da parte della cancelleria e solo dopo tale evento depositava istanza per la rimessione in termini. Ecco, a fronte di tale comportamento omissivo, il Giudice di l'inosservanza del termine perentorio è comunque attribuibile in parte anche al medesimo mittente che non solo ha indicato un numero diverso ma non si è neppure attivato per i necessari controlli sui propri applicativi per comprendere le cause della segnalazione della mancanza di legittimazione all'accesso in quel fascicolo evidenziata nella terza ricevuta PEC ».

BACHECA

Sequestro giudiziario e conservativo

di Redazione

Il seminario ha lo scopo di analizzare ed esaminare, sotto un profilo pratico, le problematiche e gli aspetti processuali dell'istituto del sequestro conservativo e giudiziario fornendo all'utente gli strumenti per poter essere in grado di risolvere i principali casi operativi che si troveranno ad affrontare durante l'esercizio della professione.

Docente del seminario sarà il Professor Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile presso l'Università di Parma, e sarà così articolato:

Il sequestro giudiziario: applicazione e casi operativi

- Gli elementi costitutivi del sequestro giudiziario
 - Sequestro giudiziario di beni: domanda introduttiva e procedimento
 - Il ricorso al sequestro giudiziario: casi pratici
-
- il sequestro di azienda ed il particolare rapporto di “residualità invertita” col provvedimento d’urgenza
 - sequestro giudiziario e trascrizione della domanda giudiziale
 - azione revocatoria e tutela cautelare
 - nelle questioni ereditarie
 - nelle questioni societarie: i sequestri dei titoli azionari e i problemi dell’esercizio de diritto di voto
 - nelle controversie sulla proprietà dei beni sociali: il sequestro d’azienda
-
- Il “sequestro giudiziario della prova”: l’anticipazione dell’acquisizione della prova
 - Custodia e gestione temporanea dei beni oggetto di controversia: il ruolo del custode nel sequestro giudiziario

Il sequestro conservativo: mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale

- Le differenze con il pignoramento
 - I requisiti per l'emissione del provvedimento e la verifica da parte del Giudice
 - Natura del credito tutelabile:
- questioni controversie sul fumus boni iuris
 - il credito futuro e quello sottoposto a condizione
 - Il periculum in mora
 - l'insufficienza del bene del debitore e il debitore con unico cespite
 - il rilievo di comportamenti soggettivo
 - Sequestro conservativo ed inesistenza di un titolo esecutivo
 - Quali sono i beni sequestrabili
 - La particolare fattispecie del sequestro ex art. 2905, comma 2, c.c.: sequestro e revocatoria ordinaria
 - Il sequestro conservativo e beni non pignorabili. Quale tutela in relazione alla revocatoria? I problemi inerenti l'azienda
 - La revoca e la conversione del sequestro conservativo in pignoramento: è sufficiente la sentenza di primo grado? Il problema delle sentenze costitutive
 - Il decreto ingiuntivo e il sequestro conservativo: doppia tutela per il creditore
 - Il sequestro conservativo nell'opposizione a decreto ingiuntivo
 - Sequestro conservativo (e giudiziario) e procedure concorsuali

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La ripartizione della giurisdizione in relazione alle liti catastali

di Luigi Ferrajoli

Le **Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 2950/2016** dirimono una lite tra privati concernente l'accertamento della **titolarità di alcune porzioni immobiliari** chiarendo come opera il **riparto di giurisdizione** tra giudice ordinario e giudice tributario con particolare riferimento alle materie devolute alla cognizione del giudice speciale ex **art.2 del D.Lgs. n.546/92**.

Con un'articolata impugnazione due privati comproprietari di un appartamento, un box e due cantine **convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma** la proprietaria di altre unità immobiliari site nel medesimo condominio allo scopo di ottenere una **sentenza accertativa circa la titolarità delle rispettive porzioni immobiliari**, denunciando, tra l'altro, anche **l'erronea identificazione catastale** delle unità controvertite, conseguentemente chiedendo al giudice adito che ordinasse agli Enti preposti, tra i quali l'Agenzia del territorio, di **operare correzioni e rettifiche catastali** di vario genere tra cui anche l'inserimento di un nuovo subalterno al fine **direttificare le erronee iscrizioni catastali**.

Il Tribunale ordinario con sentenza confermata anche dal Giudice dell'Appello **denegava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice speciale**, individuato nella Commissione Tributaria territorialmente competente, in ordine ai capi della domanda concernenti **la rimodulazione catastale previa disapplicazione dell'attuale inquadramento delle unità immobiliari** in contesto, ritenendo che le risultanze catastali non spieghino alcuna influenza tra i privati e che non possano costituire **titolo per l'attribuzione di diritti di natura privatistica**.

A parere del Giudice di merito, dunque, gli attori, una volta muniti di un **valido titolo giudiziale** all'esito dell'eventuale **sentenza civile di accertamento della titolarità dei loro diritti**, avrebbero dovuto convenire nella sede preposta (i.e.: innanzi al giudice tributario) onde chiedere all'Amministrazione **l'adeguamento dei dati catastali**.

La Corte di Cassazione nella composizione a **Sezioni Unite** coglie l'occasione per chiarire i **limiti tra giurisdizione ordinaria e speciale** avendo riguardo alla circostanza se il **diritto controverso appaia di natura tributaria ovvero civilistica**.

In particolare, i giudici della Suprema Corte nel richiamare la **disposizione di cui all'art.2, co.2, del D.Lgs. n.546/92**, laddove prescrive che **"appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il**

classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale", ribadiscono, sulla scorta di una precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità, come nell'ambito di una controversia tra privati, come quella all'esame, **la mancanza di un soggetto investito di potestas impositiva determini l'assenza del rapporto tributario.**

La Corte, affievolendo il principio della devoluzione della causa *ratione materiae* alla giurisdizione tributaria, impone la **sussistenza del rapporto tributario** affinché possa investirsi della questione il giudice tributario, il quale è chiamato a conoscere delle vertenze, sia pure concernenti **atti di natura catastale**, che riguardino **l'assoggettamento a tributi** ovvero la loro esatta determinazione con riferimento **all'entità ovvero alla debenza degli stessi**, e non, invece, l'attribuzione di diritti di natura privatistica, come nel caso controverso in cui il diritto controverso tra le parti era **l'attribuzione di un titolo di proprietà.**

Sulla base di tali considerazioni la sentenza afferma il seguente **principio di diritto**: *“appartiene al giudice ordinario **la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica della esistenza e della estensione del diritto di proprietà: e in tali controversie le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini, le quali costituiscono elemento di prova, sia pure di carattere sussidiario. Qualora e nel momento in cui, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, (anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini), la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma ora menzionata e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi; e la giurisdizione andrà ovviamente attivata secondo il rito, di tipo impugnatorio, previsto dalla legge”.***

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

La rimessione in termini all'epoca del processo civile telematico

di **Giuseppe Vitrani**

Una delle problematiche maggiormente avvertite al tempo del processo civile telematico riguarda i rimedi a disposizione dell'avvocato nel caso in cui il deposito di un atto del processo non vada a buon fine.

Il problema è strettamente connaturato al fatto che gli atti processuali vengono inviati all'ufficio giudiziario di destinazione con l'ausilio della pec (e vengono pertanto spediti a tutti gli effetti), superano un controllo automatico dei sistemi ministeriali ma devono poi essere accettati manualmente dalle cancellerie.

Il contesto legislativo specifico non è del resto di grande aiuto; per vero, l'art. 13 del d.m. 44/2011 (recante le regole tecniche del PCT) dispone, al II comma, che *"i documenti informatici...si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia"*, codificando così la valenza della ricevuta di consegna della PEC come vero e proprio "depositato" dell'atto processuale.

In sostanza, come noto, anche se l'atto viene formalmente accettato dalla cancelleria anche a distanza di molti giorni, la tempestività del deposito e il rispetto dei termini di decadenza vengono fatti risalire al momento del recapito della ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

Fin qui nessun problema, ovviamente; il sistema mostra però il suo lato critico nel momento in cui l'attività spettante alla cancelleria non può essere espletata e il deposito telematico non può essere accettato.

Verificandosi tale eventualità, l'atto processuale non entra a far parte del fascicolo informatico, sicché anche il tempestivo ricevimento della ricevuta di consegna non può essere evidenziato al Giudice o al Collegio Giudicante. Fatto più grave, è che da tale evento di segno negativo spesso e volentieri deriva una decadenza a carico della parte; occorre perciò indagare come e se si possa annullare gli effetti perniciosi di tale evento e per far ciò non si può non volgere l'attenzione verso l'art. 153, II comma, c.p.c. ai sensi del quale *"la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini"*.

Sennonché la lettura della norma ci dice assai poco se non la caliamo nella realtà fattuale e giurisprudenziale e non accompagniamo tale operazione dalla riflessione secondo cui molto spesso il rifiuto del deposito è dovuto ad errori banali dell'avvocato depositante; tipico

esempio è l'errata indicazione del numero di ruolo del procedimento.

Se compiamo tale operazione scopriamo innanzitutto l'esistenza di un orientamenti molto (forse troppo) rigoroso e legato ad una lettura marcatamente formalista della norma codicistica.

Ad esempio di quanto si afferma si può citare un'ordinanza del Tribunale di Torino del 26 agosto '14, che nega la rimessione in termini ad un avvocato che aveva indicato un numero di ruolo di causa errato sulla base della considerazione che in quel caso l'errore era imputabile all'avvocato stesso (essendo stato ovviamente lui a comunicare i dati occorrenti per il deposito).

Di contro, su posizioni più liberali si attesta il Tribunale di Pescara che, con pronuncia del 2 ottobre '15, ha rilevato che la parte non era incorsa in decadenza ad essa imputabile dal momento che l'errore (anche in tal caso erronea indicazione del numero di ruolo del procedimento) era semmai da imputare al sistema di gestione dei depositi telematici, incapace di segnalare all'interessato un semplice errore materiale.

In posizione mediana tra i due orientamenti si colloca invece una più articolata pronuncia del Tribunale di Napoli in data 16 dicembre '15, che rileva innanzitutto l'inosservanza del termine perentorio per il deposito di memoria istruttoria a causa di un errore del depositante nell'indicazione del numero di ruolo del fascicolo in cui l'atto doveva essere inserito.

A fronte di ciò il Giudice napoletano osserva che l'errore era però riconoscibile da parte del mittente già pochi minuti dopo il deposito, precisamente al momento della ricezione della terza ricevuta PEC contenente gli esiti dei cd. controlli automatizzati previsti dall'art. 13, co. 7, del DM 44/2011 e dall'art. 14 del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014 nei quali si evidenziava "Numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria».

Nonostante tale messaggio (che effettivamente evidenziava la presenza di un errore), l'avvocato attendeva il rifiuto da parte della cancelleria e solo dopo tale evento depositava istanza per la rimessione in termini. Ecco, a fronte di tale comportamento omissivo, il Giudice di l'inosservanza del termine perentorio è comunque attribuibile in parte anche al medesimo mittente che non solo ha indicato un numero diverso ma non si è neppure attivato per i necessari controlli sui propri applicativi per comprendere le cause della segnalazione della mancanza di legittimazione all'accesso in quel fascicolo evidenziata nella terza ricevuta PEC ».